



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CICOLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2011**

Modifiche alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, in materia di composizione del collegio dei revisori ufficiali dei conti per il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e dei movimenti politici

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta si iscrive nel quadro delle riforme legislative e di modifica dei regolamenti parlamentari volte a ridurre i costi della politica.

Secondo quanto dispone il comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, in tema di contribuzione ai partiti politici, la regolarità dei rendiconti di esercizio riguardanti le spese elettorali e della gestione dei rimborsi per le spese elettorali dev'essere certificata da un collegio di revisori dei conti composto da cinque revisori nominati d'intesa tra i Presidenti delle Camere all'inizio di ciascuna legislatura, con incarico non rinnovabile.

Ad avviso del proponente questo numero così elevato di revisori appare sproporzionato rispetto all'attività da essi svolta e ai risultati che il collegio è chiamato a conseguire, anche con riferimento ai costi che ciò comporta per ciascuna Camera (si noti che, per le società per azioni, il controllo contabile è esercitato da un solo revisore contabile o da una società di revisione: articolo 2409-*bis* del codice civile).

Con il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone, pertanto, di ridurre a tre il numero dei revisori dei conti ufficiali nominati dai Presidenti delle Camere a norma del citato articolo 8, comma 14 della legge n. 2 del 1997.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

